



Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

1 /2025

**RASSEGNA
NAZIONALE
INFANZIA e
ADOLESCENZA**

RASSEGNA NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA

Direttore responsabile

Aldo Fortunati

Indirizzo e programmazione

Alfredo Ferrante, Aldo Fortunati, Raffaella Pregliasco

Coordinamento esecutivo

Luca Giacomelli, Anna Maria Maccelli, Carla Mura, Raffaella Pregliasco

Hanno contribuito a questo numero

Cristiana Carletti, Ilaria Lotti, Tessa Onida

Reperimento e selezione della documentazione

ambito giuridico

Carla Mura (coordinamento), Federica De Miglio

ambito bibliografico

Anna Maria Maccelli (coordinamento), Enrico Bartolini, Donata Bianchi, Cristina Calvanelli, Serena Franchi, Carla Mura

Realizzazione editoriale

Paola Senesi (coordinamento), Aurora Siliberto, Andrea Turchi

Progettazione grafica e impaginazione

Rocco Ricciardi

Periodico trimestrale in corso di registrazione presso il Tribunale di Firenze

La pubblicazione rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione triennale sottoscritta fra il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto degli Innocenti di Firenze in data 26 marzo 2024, in attuazione dell'art. 1, comma 215, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 195 della l. 30 dicembre 2023, n. 213.

1 /2025

RASSEGNA NAZIONALE INFANZIA e ADOLESCENZA

Rassegna nazionale infanzia e adolescenza

La **Rassegna nazionale infanzia e adolescenza** è un trimestrale online di novità giuridiche e bibliografiche sull'infanzia e l'adolescenza. La Rassegna è realizzata nell'ambito delle attività di promozione e diffusione dei diritti delle persone di minore età, svolte dall'Istituto degli Innocenti per conto del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

La *Rassegna nazionale* è suddivisa in **quattro sezioni**:

- **Focus tematici:** contiene contributi sulle tematiche giuridiche di maggiore interesse e attualità nel dibattito pubblico. I Focus si distinguono in due tipologie: gli inquadramenti normativi, che introducono il lettore a un tema specifico fornendo le principali informazioni sulla sua disciplina; gli approfondimenti giuridici, che trattano norme o altri atti in maniera analitica contestualizzandoli nel più ampio quadro normativo di riferimento;
- **Questioni di attualità:** contiene contributi su specifiche problematiche attinenti ai diritti e alla tutela dei bambini e dei ragazzi attraverso l'analisi della giurisprudenza più rilevante alla luce dell'attuale dibattito in materia;
- **Normativa e giurisprudenza:** contiene le principali novità normative e giurisprudenziali in materia di infanzia, adolescenza e famiglie. La normativa riporta una selezione di atti di livello internazionale, europeo, nazionale e regionale. La giurisprudenza riporta una selezione delle pronunce di maggiore interesse pubblicate sui siti ufficiali delle Corti superiori italiane, europee e internazionali;
- **Spunti dalla letteratura:** selezione della più recente produzione di monografie, articoli e letteratura grigia di ambito nazionale e internazionale, relativa a studi e ricerche sui temi di interesse; le segnalazioni bibliografiche sono elencate in ordine di autore e titolo e sono corredate di abstract.

Cliccando su **download** è possibile scaricare il testo integrale delle norme e dei documenti bibliografici, se liberamente accessibili.

Cliccando su **Catalogo** si accede al catalogo della Biblioteca Innocenti Library Alfredo Carlo Moro dove è possibile reperire ulteriori informazioni sulla documentazione segnalata. Le pubblicazioni presentate sono possedute dalla biblioteca e possono essere chieste in prestito (tel. 055-2037363; biblioteca@istitutodegliinnocenti.it).

In questo numero si parlerà di contrasto alle mutilazioni genitali femminili, dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infanzia e adolescenza e di responsabilità genitoriale.

INDICE

FOCUS TEMATICI

Inquadramenti normativi

Il contrasto alle mutilazioni genitali femminili nell'ottica dell'eliminazione di ogni forma di violenza sulle minorenni ai sensi dell'art. 19 della Convenzione

di Tessa Onida

Approfondimenti giuridici

L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di infanzia e adolescenza

di Cristiana Carletti

QUESTIONI DI ATTUALITÀ

Atti sessuali con minorenne.

Quando le dichiarazioni della persona offesa possono rappresentare la principale fonte di prova?

di Tessa Onida

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Normativa

Giurisprudenza

SPUNTI DALLA LETTERATURA

Ambito internazionale

Ambito nazionale

FOCUS TEMATICI

Inquadramenti normativi

Il contrasto alle mutilazioni genitali femminili nell'ottica dell'eliminazione di ogni forma di violenza sulle minorenni ai sensi dell'art. 19 della Convenzione

Tessa Onida

Quando un comportamento violento come quello in oggetto viene giustificato o, peggio ancora, ritenuto doveroso in quanto riconducibile alle usanze e alla cultura di un popolo e quindi in un certo qual modo espressione della sua tradizione, le difficoltà nel debellarlo sono altissime perché è necessario estrapolare tale comportamento dal contesto culturale nel quale si è diffuso e metterne in luce l'ontologica inciviltà e anti-giuridicità.

A questo proposito è giusto ricordare che un primo passo nel contrasto dell'odioso fenomeno delle mutilazioni genitali femminili – in quanto pratica propria di molte società a stampo patriarcale presenti in Africa, nel sud della penisola araba e nel sud est asiatico – è senza dubbio stato compiuto con la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 (dall'Italia ratificata con la *legge 27 maggio 1991, n. 176*) che nel proteggere i diritti dei minorenni stabilisce inequivocabilmente al primo comma dell'art. 19 che *"gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro o ad entrambi i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento"*.

Peraltro la stessa Convenzione all'art. 24, comma 3, stabilisce che *"gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta a abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori"* e quindi, senza dubbio, anche quella delle mutilazioni genitali femminili. Tuttavia, per arrivare a una più specifica e soprattutto esplicita condanna di questa pratica da parte dell'ONU si è dovuto attendere la presa di posizione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione del 20 dicembre 2012 *A/Res/67/146*: con questo documento, infatti, si è affermato un divieto globale specifico della pratica delle mutilazioni genitali femminili (da ora in avanti MGF) e adottato la prima moratoria generale nei suoi confronti impegnando gli Stati a dichiarare illegittimi anche quei casi nei quali le MGF erano tollerate perché eseguite in forme meno invasive oppure perché svolte all'interno degli ospedali.

Del resto, già nel 1995, l'OMS aveva sottolineato che *"tutte le pratiche di rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre alterazioni indotte agli organi genitali femminili effettuate per ragioni culturali o altre ragioni non terapeutiche"* sono a tutti gli effetti delle pratiche dannose dell'integrità fisica del corpo e un grave danno alla salute perpetrato per ragioni di "genere" che non solo non comporta benefici di alcun tipo, ma che causa enormi rischi sia a breve che a lungo termine per la salute psicofisica delle donne e delle minorenni.

Più recentemente di MGF si è parlato nella risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, *A 70/117 Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030* riguardante gli obiettivi di sviluppo sostenibile dove, all'obiettivo 5 denominato "Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze", l'ONU sottolinea la necessità di eliminare tutte le pratiche dannose entro il 2030.

Da parte sua il Consiglio d'Europa, con la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata da tutti gli Stati membri dell'UE e ratificata da molti di essi (in particolare l'Italia ha provveduto con la *legge 27 giugno 2013, n. 77*), ha posto l'obbligo di perseguire penalmente la pratica delle mutilazioni genitali femminili visto che a tutti gli effetti si tratta di una violazione dei diritti umani di bambine, ragazze e donne, per lo più praticata senza il consenso delle persone che la subiscono. Si tratta infatti di una forma molto grave di discriminazione di genere che si riflette su una serie infinita di aspetti della vita e che genera ulteriore disuguaglianza.

Tuttavia, è giusto rilevare che la questione se sanzionare penalmente le MGF o scriminarle in virtù dell'argomento culturale e, nel caso di criminalizzazione, se questa dovesse aver luogo con norme specifiche che potessero prevedere sanzioni più gravi rispetto al già esistente reato di lesioni, era stata superata in Italia già nel 2006 con l'approvazione della *legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili"*. Tale legge ha infatti introdotto l'art. 583-bis c.p. che al primo comma recita: "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo". Mentre, al terzo comma, prevede che "la pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro".

A questo proposito giova anche precisare che il legislatore ha configurato questa fattispecie criminosa come un reato universale perché – ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 583-bis c.p. – è prevista la persecuzione di questa condotta anche se perpetrata al di fuori dei suoi confini nazionali. Inoltre, è da ricordare che in attuazione dell'art. 4 della legge n. 7 del 2006 il Ministero della salute ha emanato le *Linee guida* destinate alle figure professionali sanitarie e ad altre figure che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove si effettuano pratiche di MGF, per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche e formazione

dei professionisti (mediatori culturali, assistenti sociali, volontariato) che operano con le comunità di immigrati e degli insegnanti. Tali Linee guida hanno ribadito alcuni necessari principi di intervento fra i quali quello di considerare queste tradizioni nella loro giusta dimensione, evitando stigmatizzazioni o criminalizzazioni e quello – importantissimo – di far sapere che nel nostro Paese queste pratiche sono proibite in nome di principi universali di libertà, di uguaglianza tra uomini e donne, della tutela dell'integrità fisica e psichica dei minorenni, del rispetto della dignità della persona incluse le donne che sono arrivate in Italia da Paesi che per tradizione le praticano.

È poi da rilevare che anche l'Unione europea ha affrontato il problema delle MGF in diverse occasioni attraverso alcuni strumenti normativi tra i quali devono essere ricordati: la *direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE*; la risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020, *P9_TA(2020)0031*; il Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 del 25 marzo 2020, *Join(2020)5 final*; la Strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 del 5 marzo 2020, *COM(2020)152 final* e il *Piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2021-2025*, oltre alla Strategia globale dell'UE sui diritti dei minori del 24 marzo 2021, *COM(2021)142 final*. La necessità di lavorare intensamente per contrastare la pratica delle MGF è continuata e si è recentemente rafforzata con l'adozione della raccomandazione della Commissione del 23 aprile 2024, *C(2024)2680 final sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore* (e la *comunicazione COM(2024)188 final*) che chiede la promozione di una cultura che non tolleri alcun tipo di violenza contro i minorenni e che pertanto ne combatta qualsiasi forma, inclusi gli oltraggi e gli abusi e – al contrario – sia volta a favorire lo sviluppo di sistemi integrati di protezione delle persone di minore età negli Stati membri, a rafforzarne il funzionamento anche irrobustendo le risorse umane e quelle finanziarie e migliorando la raccolta dei dati. Inoltre, grazie alla *direttiva (UE) 2024/1385* del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica – nel preambolo della quale si chiarisce che scopo che si persegue è "fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione" – gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a essa entro il 14 giugno 2027. E, ciò, sia rafforzando le misure già esistenti sia introducendone nuove concernenti la definizione dei reati e delle pene irrogabili.

A questo proposito il capo II individua una serie di condotte che gli Stati membri sono chiamati a punire come reati tra le quali la pratica delle mutilazioni genitali femminili (art. 3) punendo, all'art. 9, l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo a commettere il reato di mutilazione genitale femminile; fissando all'art. 10 i limiti minimi delle pene per essi previsti; individuando all'art. 11 alcune circostanze aggravanti e prevedendo, all'art. 13, termini di prescrizione dei reati congrui e commisurati alla gravità degli stessi.

Approfondimenti giuridici

L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di infanzia e adolescenza

Cristiana Carletti

Presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: procedure e contenuto

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia è stato presentato dal Governo italiano il 30 aprile 2021 ed è stato approvato in via definitiva il 13 luglio 2021 mediante decisione del Consiglio dell'Unione europea (UE), conseguente il recepimento del progetto di decisione predisposto da parte della Commissione europea.

Il Piano si articola in sei Missioni e richiede per la sua esecuzione l'allocazione delle risorse sia in favore delle Regioni del Sud Italia in misura pari ad almeno il 40%, sia per interventi nel settore della transizione ecologica e digitale rispettivamente per il 37% e il 25%.

La decisione sopra richiamata è stata corredata da un articolato allegato, nel quale si definiscono le finalità e gli obiettivi propri di ogni investimento e riforma, come anche il calendario che ne determina la realizzazione in ragione della relativa assegnazione delle risorse utilizzabili con cadenza semestrale. Tale ultimo aspetto è stato dettagliato peraltro nell'accordo operativo siglato dal Governo italiano e dalla Commissione europea nel dicembre 2021, strumentale per la configurazione e la messa in opera di un meccanismo di monitoraggio e verifica periodica delle azioni e dei risultati conseguenti rispetto agli obiettivi (*milestones*) e traguardi (*targets*), indicando quale termine ultimo per il completamento degli interventi l'annualità 2026.

Sin dalla sua prima approvazione, il Piano è stato progressivamente sottoposto a modifica, incrementando le risorse disponibili in conseguenza dell'ampliamento del numero di obiettivi. Con decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, il Piano ha assunto un valore complessivo di 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di euro in prestiti e 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni) per la realizzazione di 66 riforme e di 150 investimenti, suddivisi in 618 obiettivi e traguardi. Particolarmente rilevante è stato l'aumento della dotazione originaria per un importo di 2,76 miliardi di euro di sovvenzioni (sussidi) per l'attuazione di *RePowerEU* a valere sulla nuova Missione 7 che include 5 nuove riforme e 12 nuovi investimenti volti a raggiungere l'obiettivo dello stesso programma *RePowerEU* per assicurare una maggiore indipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

Nel corso del 2024, il PNRR è stato modificato due volte e il quadro giuridico nazionale è stato aggiornato con la promulgazione della legge 29 aprile 2024, n. 59, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*. In questo quadro, il 4 marzo 2024, il Governo ha presentato una richiesta di modifiche mirate di natura tecnica al PNRR, approvata dalla Commissione europea il 26 aprile 2024, preliminare alla conseguente decisione del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2024:

in tale passaggio è importante segnalare, nell'ambito delle modifiche apportate a 23 misure (investimenti e riforme), la sostituzione del "Partenariato per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe" con il nuovo "Patto per l'innovazione" della Missione 4 (Istruzione e ricerca). Successivamente, il 10 ottobre 2024 l'Italia ha configurato una ulteriore revisione del Piano, con impatto su 21 misure: 13 sono state modificate "per implementare alternative migliori per raggiungere il livello originale degli obiettivi", otto sono state modificate "per implementare alternative migliori che consentano di ridurre l'onere amministrativo, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di tali misure". Sono stati altresì modificati obiettivi e scadenze, portando il numero totale a 621. Le richieste di modifica sono state recepite dal Consiglio dell'Unione europea con decisione del 18 novembre 2024.

Il PNRR e le politiche dell'infanzia e dell'adolescenza: Missioni, obiettivi e target, priorità trasversali, risorse

In relazione alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, nel PNRR sono particolarmente rilevanti due delle sette Missioni.

La Missione n. 4 (Istruzione e ricerca) prevede interventi volti a migliorare la qualità e a incrementare la quantità dei servizi di istruzione e formazione, a perfezionare i processi di reclutamento e formazione degli insegnanti, ad aumentare le competenze e a rafforzare le infrastrutture scolastiche; per interventi finalizzati al conseguimento di tali obiettivi e traguardi sono stati assegnati 30,88 miliardi di euro, di cui 1,93 miliardi di euro da React UE e 1 miliardo di euro dal Fondo supplementare.

La Missione n. 5 (Inclusione e coesione) presenta una portata materiale trasversale per la realizzazione degli obiettivi e traguardi del PNRR, quali il miglioramento della condizione femminile e l'eliminazione della discriminazione di genere, maggiori opportunità di lavoro per i giovani, la stabilizzazione delle Regioni del Sud Italia. Sono stati resi disponibili a questo scopo 19,86 miliardi di euro, di cui 7,25 miliardi di euro da React UE e 2,77 miliardi di euro dal Fondo supplementare. Il Piano sottolinea che gli obiettivi ora richiamati siano conseguiti anche nelle altre Missioni in relazione a tre componenti primarie. La componente "Politica per l'occupazione" mira a realizzare la trasformazione del mercato del lavoro attraverso strumenti adeguati a facilitare le transizioni occupazionali, aumentare l'occupabilità dei lavoratori e innalzare il livello di protezione attraverso strumenti e processi di formazione.

La componente "Infrastrutture sociali, famiglia, comunità e terzo settore" mira a rafforzare aspetti eminentemente sociali quali la salute, la pianificazione urbana, gli alloggi, i servizi per i minori di età, le persone anziane e i gruppi più vulnerabili, nonché l'istruzione, l'occupazione, il sostegno alle famiglie, la sicurezza, il multiculturalismo e la parità di genere. La componente "Interventi speciali per la coesione territoriale" prevede il rafforzamento di interventi speciali in aree territoriali specifiche come le Regioni dell'entroterra, il potenziamento della prevenzione dell'abbandono scolastico e dei servizi socioeducativi per i minori di età, e l'incentivazione dello sviluppo economico attraverso lo sviluppo di infrastrutture di servizio in aree economiche di particolare rilevanza e criticità.

Il PNRR può essere analizzato anche alla luce di priorità trasversali, che sono rappresentate dalla popolazione giovanile, dalla popolazione femminile e dalle condizioni di vita e benessere nel quadro delle Regioni del Sud Italia, e che sono perseguibili mediante un approccio integrato e orizzontale in tutte le Missioni del Piano stesso.

Giovani

L'aumento delle competenze e del potenziale occupazionale dei giovani è una delle tre priorità trasversali del PNRR. Sulla base di tale impostazione, le misure volte a garantire l'equità intergenerazionale sono incluse in ciascuna delle Missioni del Piano, in particolare per creare un ambiente – nella sua articolazione pubblica e privata – in grado di valorizzare il potenziale delle nuove generazioni e favorirne lo sviluppo.

Le misure della Missione n. 4, che hanno un impatto diretto sulle nuove generazioni, mirano tutte a fornire ai giovani sia gli strumenti necessari per partecipare attivamente alla vita sociale, culturale ed economica del Paese sia le competenze necessarie per affrontare i processi di trasformazione digitale ed ecologica attualmente in corso. Si tiene inoltre conto del fatto che l'obiettivo principale è garantire che la Missione n. 4 intervenga nell'intero ciclo dell'istruzione e della ricerca, in particolare per migliorare le competenze di base, ridurre i tassi di abbandono e le disparità regionali, colmare il divario tra istruzione e lavoro attraverso la riforma e lo sviluppo del sistema di formazione professionale superiore (ITS) e preparare gli alunni già nella scuola primaria a sviluppare le competenze digitali e migliorare le competenze numeriche, tecniche e linguistiche.

Gli investimenti e le riforme per l'attuazione di queste misure si declinano come segue.

- Sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale superiore (ITS) (M4C1-20): questo obiettivo va raggiunto entro il 4° trimestre del 2025 in termini di incremento delle iscrizioni ai percorsi ITS (18.750 iscritti e 5.250 diplomati all'anno) di almeno il 100% tra il 2021 e il 2025. In tale prospettiva si legge per la Componente 1 – "Erogazione di servizi educativi" – l'articolo 1, commi 548-554, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), "Empowerment: dalla scuola dell'infanzia all'università", che introduce una serie di misure volte a promuovere e rafforzare le competenze e le discipline STEM a tutti i livelli del sistema di istruzione e formazione, con particolare attenzione al riequilibrio di genere. Il tema è di particolare rilevanza nella prospettiva inclusiva delle alunne e delle studentesse: il potenziamento dei curricula per lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, mira a incoraggiare il superamento degli stereotipi di genere prevedendo sia metodologie didattiche innovative sia azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, sia ancora la creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali.
- Ridurre le disparità regionali nell'istruzione superiore (M4C1-7.25): questo obiettivo mira a garantire che almeno un milione di studenti all'anno abbia un livello di competenze adeguato tra il 2021 e il 2024 e il traguardo ultimo consiste nel ridurre il divario nei tassi di abbandono nell'istruzione secondaria rispetto alla media UE del 2019(10,2%) entro il secondo trimestre del 2026, così come delineato attraverso l'ordinanza ministeriale 24 giugno 2022, n. 170, sulla ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche per le misure di abbandono precoce, in conformità con l'investimento 1.4 del PNRR sulla riduzione delle disparità regionali. L'approccio prescelto muove dalle effettive condizioni di fragilità registrate nei percorsi di apprendimento, per il cui superamento è fondamentale prevedere il potenziamento delle competenze di base secondo modelli personalizzati, pianificando programmi e iniziative specifiche di *mentoring*, *counseling*, formazione e orientamento, creando una piattaforma dedicata per attività di tutoraggio e formazione disponibile online, e infine assicurando la certificazione dei risultati raggiunti attraverso valutazione di impatto delle misure da parte dell'INVALSI.

Parità di genere

Il PNRR delinea una serie di azioni trasversali ritenute rilevanti per ridurre le disuguaglianze di genere, sia in termini di occupazione che, più in generale, di condizioni sociali e culturali.

Se letto rispetto alla Missione n. 4, il tema della parità di genere richiama l'impegno ad attuare misure specifiche nel settore della ricerca di base, compresi gli investimenti dei fondi PNRR e dei PRIN (progetti di ricerca nazionali) e l'espansione dei partenariati di ricerca; a rafforzare i servizi di assistenza all'infanzia e alla prima infanzia, gli asili nido e l'istruzione a tempo pieno, che secondo il PNRR possono favorire l'equilibrio tra lavoro e vita privata e aumentare i tassi di occupazione femminile; a promuovere l'accesso delle donne alle competenze STEM, linguistiche e digitali e, più in generale, a rafforzare politiche del lavoro proattive in ottica di genere.

In linea complessiva, le misure ora richiamate mirano a stimolare la crescita dell'occupazione sia nel settore dei servizi di assistenza, a cui le donne contribuiscono maggiormente, sia nel settore economico in linea complessiva, riducendo l'onere delle attività di assistenza prestate dalle donne nell'ambiente domestico e familiare. A titolo esemplificativo, la creazione e messa in rete di consultori nelle aree interne e rurali per ogni 10.000 abitanti è stata configurata nel decreto 23 maggio 2022, n. 77, sulle norme di sostegno alla comunità, incentivandone la localizzazione in strutture centrali istituite ogni 40-50.000 abitanti.

Mezzogiorno e riequilibrio territoriale

La crescita inclusiva e la coesione sociale e territoriale sono i pilastri principali della pianificazione e dei contenuti del PNRR: il riequilibrio regionale e il rilancio del Sud sono una priorità trasversale rispetto a tutte le Missioni in cui il Piano si articola. In particolare, l'asse strategico dell'inclusione sociale mira a ridurre il divario di cittadinanza, a superare le gravi disuguaglianze dipese in modo specifico dalla crisi pandemica e a superare le debolezze strutturali del sistema produttivo del Sud.

Come esplicitamente indicato, il Piano utilizza le risorse regionalmente disponibili del PNRR (compresi i fondi aggiuntivi, che sono circa l'82% – pari a 100 milioni di euro – alle otto Regioni del Mezzogiorno), completate dal Piano nazionale di investimento complementare al PNRR, approvato con il decreto 6 maggio 2021, n. 59, che stanziava 30,6 miliardi di euro per il periodo 2021-2026. Il decreto in parola prevede l'assegnazione dei fondi alle amministrazioni centrali competenti, l'individuazione dei programmi e degli interventi a cui destinare i fondi e la previsione del relativo profilo finanziario annuale.

Inoltre, la destinazione del 40% delle risorse finanziarie del PNRR al Sud è stata ribadita a livello normativo dal decreto 31 maggio 2021, n. 77, *Prime misure per il rafforzamento della governance e delle strutture amministrative del PNRR e per l'accelerazione e la facilitazione delle procedure*, il quale conferma che il sistema amministrativo sia operativo al livello centrale, definendo le procedure per l'attuazione delle misure del PNRR e prevedendo che l'ente ripartisca le risorse disponibili a livello regionale (almeno per il 40% nel Sud Italia), a prescindere dalla loro dotazione finanziaria, attraverso bandi appositi.

Sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza legati alla Missione n. 4, emerge con evidenza il forte impatto delle progettualità per gli asili e le scuole per l'infanzia, per la lotta all'abbandono scolastico, per l'edilizia scolastica e il contrasto alla povertà educativa nel Sud Italia. In tale prospettiva il Piano potenzia il parametro complesso dei livelli essenziali di assistenza incentivando il superamento delle disparità regionali nell'istruzione secondaria, contribuendo a innalzare i livelli di istruzione di base e riducendo in modo strutturale il tasso di abbandono della formazione di base. Anche la promozione di nuovi centri di eccellenza integrati nell'ecosistema dell'innovazione a livello regionale nel Sud mira a incentivare il trasferimento tecnologico, la crescita dell'occupazione e l'attrazione di personale qualificato.

Per quanto riguarda la Missione n. 5, il sostegno all'*empowerment* delle donne e la lotta alla discriminazione di genere assumono un peso specifico nell'espansione delle opportunità di lavoro per i giovani e nel riequilibrio delle Regioni del Sud.

Misure legislative attuative degli impegni assunti nel quadro delle Missioni n. 4 e n. 5 del PNRR

Nell'esame delle fonti pubbliche relative al conseguimento degli obiettivi e dei target delle Missioni n. 4 e n. 5 del PNRR rilevano in particolare le seguenti misure di natura legislativa e amministrativa:

M4C1-5 (Milestone) - Adozione della riforma del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati scolastici: il 9 dicembre 2021 è stato firmato il decreto della Direzione Generale del Ministero dell'istruzione e del merito che approva il Piano operativo, documento che si basa sulle Linee guida già approvate da Ministero, Regioni e Comuni ed è coerente con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023; nel decreto vengono definiti i requisiti per i progetti finalizzati all'erogazione di servizi alle fasce deboli (criteri di accesso, forme di partecipazione, contenuti del progetto, *governance* e periodo di attuazione).

La duplice lettura delle situazioni-tipo nel sistema scolastico e sociale di riferimento riscontra la necessità di intervenire sul dato della progressiva riduzione del numero delle studentesse e degli studenti per classe dipeso dalla contrazione del tasso di natalità: esso, infatti, impatta sulla contrazione del personale scolastico necessario e sull'effettivo dimensionamento della rete scolastica, la quale pertanto va riconfigurata preservando sempre la qualità dell'insegnamento.

M4C1-4 (Milestone) - Adozione del Piano scuole 4.0 per favorire la trasformazione digitale del sistema scolastico italiano, a seguito dell'adozione del decreto ministeriale 14 giugno 2022, n. 161: il Piano in parola include dettagli sui tempi delle procedure degli appalti pubblici, sui tempi di attuazione degli interventi e su tutte le specifiche tecniche.

M4C1-6 (Milestone) - Adozione di una legge per l'istituzione di un sistema educativo di qualità per le scuole: si possono richiamare a questo proposito sia il decreto 30 aprile 2022, n. 36, modificato dalla legge 30 giugno 2022, n. 44, che istituisce e regola le "Istituzioni di Alta formazione per il personale docente, dirigente e ATA" (legge 29 giugno 2022, n. 79), sia il decreto 9 agosto 2022, n. 115, modificato dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che istituisce gli "insegnanti permanentemente incentivati". Le due misure ora richiamate debbono essere lette alla luce delle priorità della riforma complessiva del sistema scolastico: lo sviluppo professionale e di carriera del personale può e deve essere incentivato attraverso l'istituzione di una Scuola di Alta formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA, coinvolgendo INDIRE, INVALSI e università italiane e straniere, al fine di garantire un sistema di formazione continua di qualità, in linea con gli standard europei. In altre parole, la formazione pedagogica e didattica riscontra le sfide insite nella stabilizzazione e incentivazione del personale scolastico affinché si garantisca la trasmissione di competenze metodologiche, digitali e culturali nell'ambito di una didattica di alta qualità.

M4C1-10 (Milestone) - Attuazione e realizzazione efficace di tutte le misure relative alla riforma dell'istruzione primaria, secondaria e superiore, che ha previsto la progressiva adozione di una serie di provvedimenti: il decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che mira a regolamentare i contenuti della formazione continua, gli obiettivi raggiunti e i criteri specifici per la valutazione delle competenze didattiche degli esami intermedi e finali; il Codice etico che le istituzioni scolastiche incaricate di erogare la formazione continua devono possedere per essere accreditate; il decreto 23 settembre 2022, n. 144, che approva la riforma degli istituti tecnici e professionali; la legge 15 luglio 2022, n. 99, che istituisce il sistema di istruzione tecnica superiore; la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 344-347), che ha previsto la

riduzione del numero di studenti per classe; la legge di bilancio 2023, che ha riorganizzato le dimensioni della rete scolastica e ha regolato l'espansione dell'istruzione STEM; il decreto 22 dicembre 2022, n. 328, del Ministro dell'Istruzione, che ha adottato le linee guida che introducono un modulo di orientamento per le classi 4 e 5 della scuola secondaria di primo grado e una piattaforma di orientamento digitale. Le misure sopra richiamate, nella loro portata complessiva, mirano a promuovere sinergie attive tra i sistemi d'istruzione e universitario e il mondo del lavoro, anche per incrementare la consapevolezza degli studenti e delle studentesse circa l'opzione di terminare o proseguire il rispettivo percorso di studi, contrastando in questo modo la dispersione scolastica e incentivando una formazione altamente professionalizzante. Ne sono un valido esempio i moduli di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, il rafforzamento dei curricula degli istituti tecnici e professionali per essere allineati rispetto alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese nella sua dimensione locale, comunque con benefici diretti di breve e lungo termine sulle potenzialità di crescita del Paese. In particolare, gli ITS potranno concludere accordi di collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed Enti locali, per proporre corsi terziari *job-oriented* sempre più avanzati per la formazione di tecnici che gestiscono sistemi e processi ad alta complessità in sei aree: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il *made in Italy*; tecnologie innovative per il patrimonio culturale e attività connesse; tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

M5C1-1 (Tappa) - in questo ambito sono entrati in vigore i decreti ministeriali per l'istituzione del programma nazionale "Garantire l'occupabilità dei lavoratori" (GOL) e per l'approvazione del Programma nazionale nuove competenze: il primo è un nuovo strumento politico volto a introdurre nuovi servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a facilitare le transizioni occupazionali, a garantire il livello di base dei servizi forniti dai centri professionali pubblici, dall'istruzione, dalla formazione e dai servizi per l'impiego e a promuovere reti di servizi regionali, mentre il secondo definisce i livelli di base della formazione professionale e promuove la creazione di partenariati pubblico-privati. M5C2-5 (Milestone) - Piano operativo che definisce i requisiti per i progetti finalizzati all'erogazione di servizi per gruppi vulnerabili offerti dagli enti locali: in questo ambito il 9 dicembre 2021 è stato firmato il decreto della Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione che approva il Piano operativo che definisce i requisiti (criteri di accesso, contenuti del progetto, *governance* e tempi di attuazione) per i progetti finalizzati all'erogazione di servizi in favore delle fasce deboli, sulla base delle linee guida già approvate dal Ministero, dalle Regioni e dagli

Enti locali, e in coerenza con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.

Focus sul contrasto alla povertà educativa

La componente 1 della Missione n. 4 del PNRR mira ad aumentare l'offerta di servizi per l'infanzia attraverso la costruzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole materne con investimenti per la fascia di età 0-6 anni e a garantire l'ampliamento dell'offerta e delle fasce orarie disponibili per l'istruzione per la fascia di età 0-6 anni, migliorando così la qualità dell'istruzione. In via complementare la componente 3 della Missione n. 5 prevede investimenti mirati in "interventi strutturali socio-educativi per contrastare la povertà educativa nel Mezzogiorno con il supporto del terzo settore".

In questo ambito, sotto il profilo legislativo, è opportuno menzionare il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 sul contrasto alle difficoltà dei giovani come anche la legge 13 novembre 2023, n. 159, che delinea il piano "Agenda Sud" per le scuole pubbliche del primo e del secondo ciclo di istruzione di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con l'obiettivo di contrastare l'abbandono scolastico e ridurre le disparità regionali e formative, prevedendo misure a sostegno delle scuole del Mezzogiorno consentendo l'impiego temporaneo del personale ATA fino al 31 dicembre 2023.

Le risorse messe a disposizione ammontano a 12 milioni di euro per il 2023 del fondo creato per il distacco del personale ATA per sostenere l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR fino al 31 dicembre 2023, a cui si aggiungono 3,33 milioni di euro per il 2023/2024 e 10 milioni di euro per il 2024 per aumentare il numero di insegnanti che accompagnano i progetti pilota del programma "Agenda Sud". Inoltre, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata approvata una spesa di 25 milioni di euro a valere sulle casse del Piano economico integrativo POC "Per la Scuola" 2014-2020 per le istituzioni scolastiche pubbliche (compresi i progetti di rete), individuate sulla base dei dati sulle vulnerabilità dell'apprendimento ottenuti dall'indagine nazionale INVALSI.

Al fine di poter utilizzare le suddette risorse finanziarie del POC "Per la Scuola" 2014-2020, è stato inoltre modificato l'ambito di applicazione di parte dell'onere derivante dai nuovi corsi di formazione e aggiornamento continuo per il personale istituzionale e per i docenti a tempo determinato e sono state rese disponibili le risorse finanziarie del Programma Nazionale "Scuole e Competenze" 2021-2027.

In ultimo, a partire dall'esercizio finanziario 2023-2024, il Fondo per lo sviluppo di misure formative (MOF) è stato incrementato di 6 milioni di euro al fine di controllare e prevenire le condizioni strutturali delle istituzioni scolastiche delle aree ad alto rischio di abbandono, di sostenere i docenti a tempo indeterminato nelle aree più svantaggiate per garantire la continuità didattica e di incentivare economicamente le carriere scolastiche.

QUESTIONI DI ATTUALITÀ

Questioni di attualità

Atti sessuali con minorenne. Quando le dichiarazioni della persona offesa possono rappresentare la principale fonte di prova?

Tessa Onida

Il tema

Il caso sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto riguarda un fatto in sé purtroppo abbastanza comune nel panorama giudiziario italiano ma che ha l'attitudine ad assumere carattere peculiare in virtù dell'apparato probatorio sulla base del quale i giudici – di primo grado e di appello prima e della Cassazione dopo – sono pervenuti a pronunciare/confermare la sentenza di condanna. Il 6 novembre 2023 la Corte di Appello di Ancona aveva sostanzialmente confermato¹ la pronuncia con la quale un cittadino macedone era stato condannato per i reati di cui agli artt. 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne)² e 600-*ter* comma 1 n. 1 del c.p. (Pornografia minorile)³

- 1 Per l'esattezza con una modesta riforma della sentenza emessa in data 14 dicembre 2021 dal GUP del Tribunale di Ancona.
- 2 *"Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:*
 - 1) *non ha compiuto gli anni quattordici;*
 - 2) *non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*
La pena è aumentata:
 - 1) *se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;*
 - 2) *se il reato è commesso da più persone riunite;*
 - 3) *se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
 - 4) *se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
 - 5) *se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.**Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.*
- 3 *"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*
 - 1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici*

alla pena di anni sei di reclusione e a una multa di 24.000,00 euro. Verso tale pronuncia l'imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando, nel primo e principale motivo del ricorso, che i giudici di merito avevano dato corso a una violazione di legge con relativo vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità per il più grave dei reati contestati: infatti, alla base della pronuncia di condanna per il reato di atti sessuali con minorenni i giudici di merito avevano posto essenzialmente la testimonianza resa dalla persona offesa le cui dichiarazioni erano contraddistinte – secondo l'imputato – da numerose e rilevanti incongruenze. In particolare il ricorrente lamentava che la Corte di Appello aveva aderito in maniera acritica al narrato accusatorio della persona offesa, senza sottoporlo a un doveroso vaglio critico e senza dare il giusto valore al fatto che la minorenni avesse mentito su una circostanza importante come l'aver avuto o meno un rapporto sessuale completo con l'imputato (circostanza questa da lei affermata e poi smentita a seguito di una visita medica) oltre al fatto che questa aveva anche dato dei motivi, in sede di incidente probatorio, per far sospettare un condizionamento da parte della madre. La motivazione della Corte di Appello era poi – a parere del ricorrente – carente e illogica anche nella parte in cui – relativamente al reato di pornografia minorile – aveva dato rilievo alle poche fotografie riguardanti la nudità della minorenni trascurando il fatto che queste non ritraessero mai la persona offesa in atteggiamenti equivoci con l'imputato (oltre a rifiutarsi di riqualificare la fattispecie criminosa ai sensi dell'art. 600-quater, c.p.⁴ (Detenzione o accesso

ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".

4 La minorenni infatti nelle foto indossava sempre la stessa maglietta e, quindi, si poteva presumere di essere in presenza di una riproduzione automatica

a materiale pornografico)⁵ o, comunque, di riconoscere di trovarsi di fronte a un'ipotesi di reato particolarmente attenuata alla luce dell'esigua quantità delle immagini⁶).

Tuttavia, le censure mosse alla sentenza della Corte di Appello di Ancona vengono tutte respinte dalla Corte di Cassazione perché di fatto finalizzate, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali emerse in sede di merito non consentita in sede di legittimità. Tutti i motivi di doglianza del ricorrente infatti "si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata sulla base, di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione" e, pertanto, richiedono valutazioni precluse in sede di giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Quest'ultima difatti deve come noto essenzialmente "circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente e

di foto uguali scattate tutte in un giorno o comunque in un periodo di tempo ristretto.

- 5 "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".
- 6 Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente deduceva il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609-quater, comma 6, c.p.; mentre nel terzo motivo di doglianza lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, tali doglianze sono nettamente respinte dalla Corte di Cassazione che – rimanendo ferma sul suo orientamento – ribadisce che la circostanza attenuante prevista dall'art. 609-quater c.p. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell'omologa prevista dall'art. 609-bis comma terzo dello stesso codice, "in tutte quelle fattispecie in cui – avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione – sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, mentre ai fini del diniego deve ritenersi sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità". Nel caso in discorso "la reiterazione degli abusi sessuali è sintomatica dell'intensità del dolo in capo all'imputato ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto".

che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione".

Tuttavia, al di là della regole che disciplinano il ricorso per Cassazione – in particolare quelle relative al *petitum*⁷ che la Corte stessa ricorda – la parte più interessante di questa sentenza è senz'altro quella nella quale i giudici ribadiscono la possibilità che un giudizio di condanna per un fatto di reato possa basarsi, essenzialmente, su quanto affermato dalla persona offesa senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni⁸. E ciò anche quando la narrazione degli accadimenti è fatta da una persona ben al di sotto della maggiore età come nel caso in specie nel quale la persona offesa aveva solo 11 anni. La Cassazione infatti conferma l'orientamento secondo il quale è legittima l'affermazione di responsabilità fatta dal giudice quand'anche basata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa a patto che quest'ultima sia stata sottoposta a un vaglio positivo circa la sua attendibilità e che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in *"qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante, non dovendo per forza risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva"*. La valutazione circa l'attendibilità della persona offesa deve consistere infatti fondamentalmente in un'indagine *"positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto"*. Giudizio questo che si connota come un giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, perché attiene al modo di essere della persona escussa e che può essere condotto solo attraverso la dialettica dibattimentale; è quindi precluso in sede di legittimità tutte le volte nelle quali il giudice di merito abbia fornito – come nel caso in discorso – una *"spiegazione plausibile della sua analisi probatoria"*.

7 Con il termine latino *petitum* si indica l'oggetto della domanda giudiziale.

8 *"Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2"*.

Del resto, è chiaro che se si richiedessero sempre dei riscontri oggettivi alla narrazione della parte offesa diventerebbe complicato punire quei reati che (come quelli contestati al ricorrente nella vicenda in commento) hanno l'attitudine a consumarsi senza "lasciare" molti riscontri oggettivi o testimoni in quanto si compiono spesso alla sola presenza dell'autore del reato e della vittima.

L'evoluzione giurisprudenziale

Non a caso già nel 2008 nella sentenza n. 27322⁹ la Cassazione aveva affermato che *"è principio consolidato che la testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata: in particolare, allorché si verta in tema di reati sessuali che, commessi naturalmente "in privato", non possono che essere accertati attraverso la valutazione e la comparazione delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi"*. Orientamento questo poi confermato nel 2010 con la sentenza n. 29372¹⁰ nella quale è stato precisato che *"alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all'articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni"*. Piuttosto, alla luce dell'interesse che la parte offesa porta nel processo in particolar modo quando si è costituita come parte civile, è necessario che il giudice sia particolarmente accurato nella valutazione e rigoroso nella motivazione ai fini del controllo d'attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Negli anni seguenti la Cassazione è rimasta ferma sulla sua posizione specificando che, sebbene la deposizione della persona offesa dal reato, non possa essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo, ove venga sottoposta a un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l'ha resa. La Cassazione spiega che ciò vale in particolare *"proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi"*¹¹.

9 Corte di Cassazione, Sez.VI, sentenza 4 luglio 2008, n. 27322.

10 Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 27 luglio 2010, n. 29372.

11 Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza 1° dicembre 2011, n. 44644.

Così non è difficile trovare anche pronunce più recenti che hanno riaffermato l'indirizzo giurisprudenziale in discorso: in particolare ci riferiamo alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 settembre 2017, n. 42749 nella quale si riafferma che le "dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato" e alla sentenza della Corte di Cassazione n. 27892 del 9 aprile 2021 (sempre della quinta sezione) nella quale si afferma che "costituisce orientamento ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., - in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto"¹².

Nozioni di riferimento

Principio del libero convincimento del giudice (in questo caso penale):

è disciplinato dall'art. 192 del codice di procedura penale che stabilisce che il giudice valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento senza essere vincolato da tassative previsioni legali su quali elementi probatori siano necessari per giungere a una condanna¹³. Tuttavia - naturalmente - tale discrezionalità non è assoluta perché il giudice deve ogni volta motivare adeguatamente la decisione fondandola su criteri di logica, coerenza e attendibilità delle prove raccolte. Quando poi si tratta di vagliare le dichiarazioni rese da una persona di minore età per valutarne l'attendibilità la cosa è ancora più delicata e spesso passa attraverso un processo multidimensionale (al quale partecipano psicologi forensi, pedagogisti e altri professionisti) che attraverso

¹² Tale verifica deve essere "più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva".

¹³ L'art. 189 c.p.p. stabilisce il principio di non tassatività dei mezzi di prova nel pieno rispetto del modello accusatorio in cui le parti gestiscono il sistema probatorio. In particolare tale articolo prevede che "Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova."

colloqui, osservazioni e strumenti di valutazione specifici perviene a offrire un giudizio complessivo sull'attendibilità della testimonianza mirando a stabilire quanto il racconto fornito dal minore sia coerente, verosimile e libero da influenze esterne o eventuali distorsioni legate allo sviluppo emotivo e cognitivo della persona. L'obiettivo è chiaramente quello di fornire al sistema giudiziario un quadro al contempo completo e critico delle dichiarazioni rese dalla persona di minore età che tenga conto delle sue specifiche vulnerabilità e del suo contesto personale al fine di garantire che queste possano essere valutate nel modo migliore.

Riferimenti normativi

Codice penale

609-*quater* c.p. (Atti sessuali con minorenni)

600-*ter* c.p. (Pornografia minorile)

600-*quater* (Detenzione o accesso a materiale pornografico)

Codice procedura penale

Art. 192 c.p.p. (Valutazione della prova)

Riferimenti giurisprudenziali

Cassazione penale, Sez. I, sentenza 27 luglio 2010, n. 29372

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 4 luglio 2008, n. 27322

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 1° dicembre 2011, n. 44644

Cassazione penale, Sez. unite, sentenza 24 ottobre 2012, n. 41461

Cassazione penale, Sez. III, n. 1233 del 2017

Cassazione penale, Sez. III, n. 8288 del 2019

Cassazione penale, Sez. III, 2 dicembre 2019, n. 48738

Cassazione penale, Sez. III, 10 aprile 2020, n. 11965

Cassazione penale, Sez. III, 3 marzo 2022, n. 9244

Cassazione penale, Sez. IV, 6 febbraio 2023, n. 4928

Cassazione penale, Sez. III, 7 agosto 2024, n. 32132

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Normativa internazionale

ONU, Human rights council, risoluzione 11 ottobre 2024, A/HRC/RES/57/30, Youth and human rights

La risoluzione focalizzata l'attenzione sulla condizione dei giovani in relazione ai diritti umani ed è parte di un più ampio impegno della comunità internazionale per promuovere e proteggere i diritti dei giovani, riconoscendo il loro potenziale come agenti di cambiamento e il loro ruolo cruciale nel progresso sociale e politico. Si sottolinea che essi hanno diritti specifici e che è essenziale fornire loro un ambiente favorevole in cui possano esprimere le loro opinioni e partecipare attivamente nella vita sociale, politica ed economica. La risoluzione riconosce le sfide che affrontano, come la disoccupazione (13,3% nel 2023), la discriminazione, le barriere digitali e l'accesso limitato all'istruzione e alle opportunità economiche, specialmente per le donne, le persone con disabilità e coloro che vivono in aree rurali. Il documento evidenzia anche il divario digitale e le minacce *online*, chiedendo maggiori tutele per i loro dati personali. Viene incoraggiata l'adozione di politiche inclusive per l'istruzione, la formazione e l'occupazione giovanile, nonché misure per combattere la discriminazione basata su età, genere, disabilità, origine o altre condizioni. Gli Stati sono esortati a garantire ai giovani un ambiente sicuro per esprimere opinioni, partecipare alla vita pubblica e accedere ai diritti digitali in modo equo. Si evidenzia il ruolo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale come strumenti di *empowerment*, sottolineando la necessità di regolamentazioni adeguate a garantire la sicurezza digitale. Infine, si riconosce che i giovani sono essenziali per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e che la loro partecipazione attiva può contribuire a costruire società più giuste e sostenibili.

<https://digitallibrary.un.org/record/4064008?ln=en&v=pdf>

Normativa internazionale

ONU, Human rights council, risoluzione 11 ottobre 2024, A/HRC/ RES/57/29, Promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet

Con la risoluzione in esame, il Consiglio dei diritti umani affronta la fondamentale questione della promozione, protezione e fruizione dei diritti umani su internet, riconoscendo che si tratta di uno spazio essenziale per il dialogo sociale e culturale e che ogni individuo, indipendentemente dalla sua posizione geografica, dovrebbe avere accesso ad esso. Quando i diritti umani vengono violati *online* ci sono delle conseguenze serie sul piano personale, sociale e politico. Il documento in esame, afferma nuovamente che la libertà di espressione è un diritto fondamentale che deve essere tutelato anche nel contesto *online* e che le restrizioni a tale libertà devono essere limitate e giustificate secondo gli standard internazionali. Gli Stati devono adottare misure volte a proteggere gli utenti di internet, con particolare attenzione alle donne e alle persone appartenenti a minoranze, da abusi e violazioni dei diritti umani in rete, e a prevedere, altresì, programmi di educazione e alfabetizzazione digitale per consentire agli individui di navigare in modo sicuro e consapevole in uno spazio *online* sempre più complesso. Inoltre, è necessaria una cooperazione internazionale per affrontare le sfide globali legate ai diritti umani su internet, per la promozione di standard comuni, oltre a essere fondamentale un'adeguata formazione per le forze di polizia e i funzionari governativi, riguardo alle normative sui diritti umani e l'uso delle tecnologie digitali. La risoluzione in esame riconosce il ruolo cruciale che internet gioca non solo come mezzo di comunicazione, ma anche come strumento di *empowerment* e partecipazione nonché attraverso l'implementazione di queste linee guida a livello nazionale e internazionale, sarà possibile garantire che i diritti fondamentali siano rispettati e protetti nel cyberspazio.

<https://digitallibrary.un.org/record/4064003?ln=en&v=pdf>

Normativa internazionale

Consiglio d'Europa, congresso delle autorità locali e regionali, risoluzione 16 ottobre 2024, n. 502, The integration of youth perspectives in local and regional democratic life

La risoluzione affronta il tema cruciale dell'integrazione delle prospettive giovanili nelle dinamiche democratiche a livello locale e regionale e riconosce l'importanza di coinvolgere i giovani nella pianificazione e nell'attuazione delle politiche che ne influenzano il futuro. I giovani, inoltre, non devono essere solo i destinatari delle politiche, ma possono e devono essere attivi protagonisti nel processo decisionale. La risoluzione si basa su alcuni principi fondamentali quali: il riconoscimento della necessità di garantire spazi significativi per la partecipazione dei giovani nelle istituzioni democratiche locali e regionali, indipendentemente da genere, origine etnica, *status socioeconomico* o abilità. Inoltre, le autorità locali e regionali devono essere incoraggiate a implementare processi che favoriscano la partecipazione giovanile, come forum e consultazioni pubbliche. Si ritiene fondamentale investire in programmi di formazione e supporto che preparino i giovani a partecipare attivamente nella vita democratica, oltre a sviluppare piattaforme dove essi possano esprimere opinioni e suggerimenti relativi alle politiche locali. Il coinvolgimento delle istituzioni, sia nazionali che europee, è considerato essenziale per sostenere e facilitare l'integrazione delle prospettive giovanili. La risoluzione sottolinea la necessità di un impegno collettivo per garantire che i giovani siano ascoltati e che le loro prospettive siano integrate nel processo decisionale democratico. Solo attraverso la loro partecipazione attiva e inclusiva è possibile costruire una società più equa e rappresentativa, in cui essi possano contribuire attivamente al proprio futuro.

<https://search.coe.int/congress?i=0900001680b1ff00>

Normativa internazionale

Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri, raccomandazione 23 ottobre 2024, CM/AS(2024)Rec2263-final, "Mental health and well-being of children and young adults" - Parliamentary Assembly Recommendation 2263 (2023)

La raccomandazione in esame, riguardante la salute mentale e il benessere di bambini e giovani adulti, è stata esaminata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che ha riconosciuto la sua importanza in tutti gli Stati membri. La raccomandazione menziona il lavoro del Comitato di pilotaggio per i diritti umani nel campo della biomedicina e della salute (CDBIO), che ha evidenziato come l'assistenza sanitaria mentale deve essere trattata con lo stesso rilievo dell'assistenza fisica, promuovendo i diritti e l'autodeterminazione dei pazienti, inclusi quelli con difficoltà di salute mentale. L'Assemblea parlamentare ha fatto riferimento a una guida per la partecipazione dei bambini nelle decisioni riguardanti la loro salute, adottata nel novembre 2023, nella quale viene seguito un approccio basato sui diritti e si allinea agli standard internazionali, inclusi quelli dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il Comitato dei ministri ha invitato l'Assemblea a collaborare per diffondere ampiamente questa guida. Si ricorda inoltre che, il CDBIO ha sviluppato un progetto di Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo in linea con il mandato del Comitato dei Ministri. Viene sottolineata l'importanza anche del lavoro svolto dal Comitato direttivo per i diritti dei minorenni (CDENF) che ha valutato l'accessibilità dei servizi di salute mentale per i minorenni negli Stati membri, identificando rischi, barriere e pratiche promettenti. Inoltre, il Comitato dei ministri invita Stati membri a fornire servizi di salute mentale tempestivi e terapie informate sui traumi per i minorenni esposti a conflitti armati. Infine, gli Stati membri sono invitati a sfruttare al meglio i numerosi progetti di cooperazione con l'obiettivo di sviluppare materiali di formazione per i professionisti sulla fornitura di salute mentale o supporto psicologico ai bambini e ragazzi colpiti dal trauma.

<https://search.coe.int/cm/eng?i=0900001680b20f38>

Normativa internazionale

Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri, raccomandazione 23 ottobre 2024, CM/Rec(2024)6, Recommendation of the Committee of Ministers to member States on young people and climate action

La raccomandazione in esame rappresenta un passo significativo verso l'inclusione dei giovani nella lotta contro i cambiamenti climatici, sottolineando l'importanza di coinvolgere i giovani non solo come destinatari delle politiche climatiche, ma anche come attori chiave nella loro progettazione e attuazione, attraverso la creazione e la diffusione di programmi educativi che li sensibilizzino riguardo ai cambiamenti climatici e alle relative implicazioni socioeconomiche. L'istruzione deve favorire una maggiore consapevolezza ambientale e preparare i giovani a diventare cittadini responsabili, anche attraverso la promozione di reti e piattaforme dove possano condividere esperienze e *best practices*. Viene riconosciuto un ruolo cruciale anche agli Enti locali affinché creino spazi e opportunità per i giovani che desiderano contribuire attivamente alle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici nella loro comunità. È fondamentale che le organizzazioni giovanili ricevano supporto per migliorare le loro capacità di adattamento e di risposta ai cambiamenti climatici, attraverso programmi di formazione specifici, oltre a creare un sistema di *feedback* che permetta ai giovani di esprimere opinioni e suggerimenti riguardo alle politiche attuate, favorendo un miglioramento continuo delle stesse. La raccomandazione evidenzia che attraverso un approccio integrato e collaborativo, che riconosca il valore delle nuove generazioni, sarà possibile affrontare con successo la sfida urgente del cambiamento climatico.

<https://search.coe.int/cm?i=0900001680b201bb>

Normativa **nazionale****Legge 4 novembre 2024, n. 169, Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano**

La legge in esame introduce un aggiornamento normativo significativo riguardante la surrogazione di maternità, in particolare riferito alla perseguibilità del reato di surrogazione commesso all'estero da cittadini italiani. Viene modificato l'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che già disciplinava la materia della procreazione assistita, vietava la surrogazione di maternità, considerando tale pratica contraria ai principi etici e ai diritti della persona. Le modifiche apportate specificano che i cittadini italiani che partecipano a un processo di surrogazione all'estero sono soggetti alle stesse norme penali vigenti in Italia, indipendentemente dalla legislazione del Paese in cui si svolge la pratica. La legge introduce sanzioni penali specifiche, che prevedono il divieto di esercitare la potestà genitoriale nei confronti dei bambini nati da tali pratiche. Viene chiarito che verrà punito, non solo il soggetto che materialmente si occupa della surrogazione, ma anche coloro che promuovono, organizzano o finanziano tali pratiche. Il testo si prefigge di tutelare la famiglia nella sua integrità, affermando che qualsiasi intervento esterno sulla gravidanza e sulla nascita non deve compromettere i valori familiari e i diritti dei minori di età. È prevista anche l'implementazione di attività di formazione e informazione, indirizzate a sensibilizzare la popolazione sui rischi etici e legali connessi alla surrogazione di maternità. In sintesi, la modifica normativa espande la sfera di applicabilità delle norme penali già esistenti e garantisce una maggiore tutela per i diritti dei minorenni e dei principi familiari.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/18/24G00187/sg>

Normativa nazionale

D.lgs. 27 dicembre 2024 n. 216, Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita

Il presente decreto legislativo introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, riguardanti la mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita e mira a semplificare e migliorare le procedure di risoluzione delle controversie, per garantire un accesso più rapido e meno costoso alla giustizia. Il decreto introduce una serie di modifiche procedurali volte a snellire i passaggi burocratici, riducendo il tempo necessario per avviare e concludere le procedure di mediazione. Viene previsto un potenziamento dei corsi di formazione per mediatori e professionisti, con l'obiettivo di elevare la qualità delle competenze in ambito di mediazione e negoziazione assistita. Si incoraggia l'uso di piattaforme digitali per facilitare la comunicazione tra le parti e i mediatori, favorendo incontri virtuali e il deposito di documenti *online*. Il decreto amplia il campo di applicazione della mediazione a nuove controversie, favorendo un utilizzo più diffuso di questa modalità di risoluzione. Vengono modificate le disposizioni relative alle spese e ai costi della mediazione, per rendere questo strumento più accessibile anche alle fasce sociali più deboli. Il decreto introduce meccanismi di incentivazione per le parti coinvolte a intraprendere la mediazione, come sconti o agevolazioni fiscali in caso di successo della procedura. Le nuove disposizioni intendono non solo semplificare e migliorare le procedure esistenti, ma anche promuovere un uso più ampio e consapevole di questi strumenti, a favore di una giustizia più accessibile ed efficace.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/10/25G00003/sg>

Giurisprudenza

Cassazione penale, Sez. III, sent. 23 gennaio 2025, n. 2787

REATO DI ADESCAMENTO

La decisione in esame è rivolta a meglio definire il reato di adescamento con riguardo alla condotta molto anticipata in cui la persona agente compie degli atti volti a carpire la fiducia del minorente attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Per "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minorente" si intende qualsiasi allettamento fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni, con cui chi agisce cerca di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-*undecies* c.p. Se però dagli artifici, lusinghe o minacce si passa a richieste insistenti e pressanti, accompagnate o meno da minacce, al fine di ottenere materiale pornografico, atti sessuali, eventualmente anche a pagamento, allora finisce l'adescamento e si passa ai reati tentati o consumati indicati nell'art. 609-*undecies* c.p.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Cassazione civile, Sez. I, ord. 6 febbraio 2025, n. 2948

ADOZIONE

L'ordinanza in esame pone l'accento su questioni fondamentali relative all'adozione mite, un istituto giuridico che permette a un soggetto di assumere una posizione di genitore nei confronti di un minore in modo più flessibile rispetto all'adozione piena. La Cassazione ha stabilito che per procedere a un'adozione mite è fondamentale dimostrare, da parte del genitore biologico, dei reali progressi nelle proprie capacità accuditive e genitoriali. La situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore di età, ma ogni qualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psicofisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto a evitare al minore un più grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva. La decisione della Cassazione sottolinea anche l'importanza del monitoraggio continuo da parte dei servizi sociali e delle istituzioni competenti, che devono valutare sia le condizioni familiari del minore di età sia l'eventuale recupero del genitore biologico. In questo contesto, è emerso che l'idea di un'adozione mite non deve essere vista come una via di uscita per il genitore biologico, ma piuttosto come un'opportunità per il minore di garantire relazioni affettive stabili e sicure.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Cassazione civile, Sez. I, ord. 6 febbraio 2025, n. 2983

DISCONOSCIMENTO DELLA MATERNITÀ

L'ordinanza in esame rappresenta un importante intervento giurisprudenziale in materia di diritto di famiglia, specificamente riguardo alla legittimazione del padre biologico nel contesto del disconoscimento della paternità. La questione centrale affrontata dalla Cassazione riguarda la possibilità per il padre biologico di contraddire o meno nel giudizio di disconoscimento della paternità, ovvero se egli abbia la legittimazione attiva per opporsi a tale richiesta. Il caso specifico riguarda il giudizio di appello dove, nell'esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, l'appellante non assume la qualità di parte necessaria, non essendo prevista dalla legge la sua legittimazione ad agire, né assume la qualità di parte facoltativa, non essendo portatore di un interesse giuridico all'esito dell'azione di disconoscimento della paternità altrui che legittimi il suo intervento anche solo adesivo. L'appello non può ritenersi consentito quale modalità di intervento nel giudizio ex art. 344 c.p.c., tenuto conto che l'intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c., ma non nel caso del padre naturale, il quale è portatore solo di un interesse di fatto all'esito del giudizio di disconoscimento.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Cassazione civile, Sez. I, ord. 6 febbraio 2025, n. 6950

ASCOLTO DEL MINORENNE

Il mancato ascolto del minorenni determina un vizio della sentenza che viene definito un *error in procedendo*, e sottoposto, pertanto, a censura in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Infatti, le pronunce adottate subito dopo la decisione delle Sezioni unite (Cassazione civile, Sez. U, sentenza 21 ottobre 2009, n. 22238) hanno espressamente ricondotto tale nullità nella categoria di quelle disciplinate dall'art. 161, comma 1, c.p.c. Anche se non essendo espressamente sancita dalla legge, si tratta di una nullità desumibile dal complessivo sistema normativo, comprendente anche le fonti sovranazionali più volte menzionate, ed è una nullità assoluta, perché attiene alla regolarità del processo e alla tutela del contraddittorio del minore di età. Il minorenni, quindi, deve essere ascoltato laddove vengano adottate disposizioni che incidono sulla sua vita, è riconosciuto il suo diritto a far sentire la propria voce nel procedimento che si concluderà con l'assunzione di una decisione che lo interessa da vicino. È per questo che il vizio attiene al contraddittorio, inteso in senso lato, come diritto partecipativo del minorenni (che si realizza, appunto, con l'ascolto) e anche al giusto processo perché consente la tutela dei suoi diritti nel processo. In quanto nullità assoluta, essa è rilevabile anche d'ufficio nel grado di giudizio in cui si verifica, ma, non essendo prevista la rilevabilità in ogni stato e grado del processo, si converte in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161 c.p.c.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Cassazione civile, Sez. I, ord. 10 febbraio 2025, n. 3329

MANTENIMENTO DEL FIGLIO

La pronuncia in esame affronta la questione del mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, chiarendo che l'assegno di mantenimento in tal caso non deve essere qualificato come alimentare. *In primis*, la Cassazione sottolinea che il concetto di "assegno di mantenimento" per un figlio maggiorenni si differenzia dagli alimenti tradizionali previsti per i minori di età. Gli alimenti, secondo l'ordinamento giuridico italiano, si riferiscono a prestazioni necessarie per la sopravvivenza della persona, che includono l'assistenza per cibo, abitazione, educazione e cure sanitarie. Tuttavia, nel caso di figli maggiorenni, la legislazione italiana prevede che il dovere di mantenimento si estenda oltre la mera sussistenza, considerando la possibilità di una realizzazione economica e sociale del giovane, anche se non completamente indipendente. La Cassazione esamina le differenze di trattamento tra i minori di età e i maggiorenni precisando che, per i figli maggiorenni, l'assegno viene visto come un supporto e non come un diritto al mantenimento vitale, volto a garantire la transizione verso l'autonomia economica. Il mantenimento deve tener conto, altresì, delle esigenze e delle capacità del figlio maggiorenni, ma anche della situazione economica del genitore obbligato, garantendo che il supporto sia adeguato ma anche sostenibile per entrambi i soggetti coinvolti. Inoltre, la Corte di Cassazione si sofferma sull'importanza della responsabilità condivisa tra i genitori, sottolineando che il dovere di mantenimento non è esclusivamente a carico di uno dei due, è necessario un approccio bilaterale, che consideri le circostanze e le disponibilità finanziarie di entrambi i genitori.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

SPUNTI DALLA LETTERATURA

Ambito internazionale

Child Rights Connect. (2023). Children as defenders of human rights. A study on Council of Europe member states. Council of Europe: Strasbourg Cedex.

Download

<https://rm.coe.int/children-as-defenders-of-human-rights-a-study-on-coe-member-states/1680aec9fe>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1500475111>

Nel 2024 il Consiglio d'Europa ha pubblicato un interessante studio sul riconoscimento e la protezione dei minori di età che agiscono in qualità di difensori dei diritti umani negli Stati membri dell'Organizzazione. La ricerca è stata condotta mediante una metodologia composita, basata sull'analisi di documenti prodotti da enti pubblici e dalla società civile e su consultazioni e interviste che hanno coinvolto direttamente i minori di età.

I risultati dell'indagine confermano come l'individuazione del ruolo attivo e partecipativo dei minori di età alla vita pubblica, il loro accesso allo spazio civico, la loro interazione tra pari e nel dialogo e confronto con gli adulti non siano ancora stati oggetto di una misura legislativa dedicata.

Nel quadro delle legislazioni domestiche è possibile identificare strumenti normativi che disciplinano in modo ampio la protezione e la promozione dei diritti di cui i minori di età sono titolari sia individualmente sia collettivamente: tuttavia un riferimento mirato alla figura del difensore dei diritti

umani, declinata rispetto al minore di età, non è rintracciabile se non nella fattispecie propria del diritto alla partecipazione. Anche quando tale ultimo diritto sia richiamato nella legislazione domestica, in realtà la partecipazione attiva dei minori di età nello spazio pubblico e politico e ai processi decisionali che li riguardano direttamente non avviene in modo sistematico e significativo. Particolare attenzione viene dedicata nell'indagine alla necessità di incentivare l'interesse da parte dei minori di età a essere coinvolti e a partecipare ai processi, meccanismi, percorsi decisionali che li riguardano al livello locale. Si registrano alcune buone pratiche inerenti alla creazione e al funzionamento sia di organismi monocratici che si confrontano con i minori di età sia di organi collegiali creati a livello nazionale, regionale e locale, in cui i minori di età partecipano in modo attivo sulla base di fattori individuali e personali quali l'entusiasmo, l'approccio dialogante e le capacità interattive, la fiducia riposta negli enti istituzionali con i quali interagiscono.

Nell'indagine emergono due considerazioni importanti, sovente in riscontro alle osservazioni espresse dai minori di età nelle occasioni di consultazione. Innanzitutto è importante incentivare il modello di partecipazione primario ovvero quello che ha luogo nel sistema scolastico, a partire dalla promozione di percorsi e approfondimenti sull'educazione ai diritti umani, sia per renderli consapevoli dei rischi di compressione dei loro diritti e libertà sia per favorire il loro coinvolgimento nei processi decisionali in tale sistema e convogliare le loro energie e idee in termini di mobilitazione corretta e rispettosa tra pari su temi di loro interesse, come l'impatto del cambiamento climatico sulle giovani generazioni.

Un secondo aspetto attiene alla disponibilità e allocazione di risorse finanziarie a supporto dei minori di età che agiscono come difensori dei diritti umani nelle loro attività e nel coordinamento attraverso reti ultranazionali, che propongono e realizzano progetti di grande rilevanza che interessano le giovani generazioni stesse.

Nella sezione finale dell'indagine sono formulate alcune raccomandazioni agli Stati membri del Consiglio d'Europa, in linea con gli strumenti giuridici internazionali ed europei dedicati all'infanzia e all'adolescenza, di portata vincolante e non, in via prioritaria la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani. Le raccomandazioni hanno a oggetto la necessità di adottare un approccio metodologico onnicomprensivo al fine di integrare e/o consolidare i sistemi legislativi domestici, di garantire ai minori di età l'accesso alla giustizia, di promuovere in modo mirato l'educazione ai diritti umani, di favorire la più ampia sensibilizzazione sulla dimensione partecipativa alla vita pubblica e politica insieme allo sviluppo delle capacità d'interazione orizzontali e verticali, tra minori di età e adulti e infine di assicurare l'adeguata allocazione nonché l'utilizzo di risorse finanziarie a sostegno dei processi partecipativi in cui i minori di età agiscono in quanto difensori dei diritti umani.

Ambito internazionale

UNICEF. (2024). The state of Children in the European Union. New York: UNICEF.

Download

<https://www.unicef.org/eu/reports/report-state-children-european-union>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1424854131>

Il rapporto dedicato alla condizione delle persone minori di età nell'Unione europea per l'anno 2024 ricostruisce i principali elementi di forza e di criticità registrati nel quinquennio precedente e fornisce interessanti informazioni e dati che riguardano i settori prioritari in cui l'Unione europea ha delineato il proprio approccio di natura strategico-programmatica e sta procedendo attraverso l'adozione di atti normativi di diritto derivato, in linea con le priorità definite nel quadro del diritto primario rappresentato dal Trattato dell'UE e dal Trattato sul funzionamento dell'UE.

Il grado di benessere della popolazione europea si misura, anche rispetto alle persone minori di età, attraverso le condizioni di salute mentale. Nel rapporto si indica che la spesa per la salute mentale nelle strutture ospedaliere dell'UE nel 2022 rappresentava mediamente l'1,7% della spesa sanitaria totale: questo dato non è più così basso quando la condizione di salute mentale si correla ai disturbi depressivi tra gli adolescenti nel periodo postpandemico,

rendendo peraltro necessaria l'introduzione di strumenti complementari anche nei percorsi d'istruzione primaria e secondaria per essere più vicini alla popolazione interessata e fornire un supporto specifico.

Anche la componente della salute fisica è stata esaminata e valutata criticamente: nel rapporto si richiama la condizione di scarso benessere dei minori di età dipesa dal degrado ambientale e dalla qualità dell'aria, che si declina altresì rispetto alle preoccupazioni per tale condizione, identificando il fenomeno come "eco-ansia".

Le situazioni estreme di portata catastrofica hanno inciso in modo determinante sulla condizione di sicurezza, ancorché fisica, delle persone minori di età: soltanto nel 2022, circa 85.000 persone in 16 Paesi dell'UE sono state costrette a lasciare le loro case a causa di eventi meteorologici estremi, inclusa la componente minorile.

Se è vero che la pandemia ha avuto importanti ripercussioni sull'apprendimento dei minori di età e ha acuito le disuguaglianze educative, la risposta può essere offerta dallo sviluppo di nuove competenze, compresa l'alfabetizzazione digitale, per rendere realmente sostenibile il loro percorso di crescita. Sebbene la transizione digitale porti con sé importanti vantaggi, vi sono anche rischi associati al rapido cambiamento tecnologico, in particolare per le persone minori di età che sono state costrette a ricorrere a strumenti e apparati di connettività digitale per l'apprendimento da remoto nel periodo pandemico. In questa lettura, nel rapporto si evidenzia come i minorenni siano sempre più esposti al rischio della propria riservatezza o a condotte rilevanti sotto il profilo penale - cyberbullismo e *grooming*.

Per questo è fondamentale fornire loro le competenze necessarie per affrontare tali rischi e proteggerli e per promuovere l'inclusione sociale e l'apprendimento attivo, perfezionato per discernere con attenzione le informazioni in rete e comprenderne il grado di sicurezza e l'affidabilità.

Un ultimo aspetto riportato nel rapporto attiene al livello diffuso di povertà per la popolazione europea rappresentata dalle persone di minore età in senso ampio, sia in quanto singoli sia nel loro ruolo di componenti di nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e di sussistenza economica adeguata. Nel monitorare i dati sulla povertà infantile utilizzando l'indicatore del tasso di "rischio di povertà o esclusione sociale" (ARPE), che tiene conto della grave deprivazione, del basso reddito e/o dell'intensità lavorativa bassa, si sono registrati dati allarmanti: a causa dell'inflazione alimentare ed energetica, in Europa oltre 4 milioni di bambini nel 2022 vivevano al di sotto della soglia di povertà (dato ridotto a 2,9 milioni nel 2024).

Ambito internazionale

UNICEF. (2024). The State of the World's Children 2024.

Florence: UNICEF Innocenti – Global Office
of Research and Foresight.

Download

<https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children/2024#downloads>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1478139501>

Il rapporto *The State of the World's Children 2024* esplora il futuro dell'infanzia entro il 2050, identificando tre mega tendenze globali che andranno a influenzare la vita dei minorenni: la transizione demografica, la crisi climatica e ambientale e le tecnologie emergenti, sottolineando l'importanza di affrontare queste sfide per garantire che i diritti di ogni minore di età siano rispettati.

La transizione demografica evidenzia che la popolazione infantile globale si stabilizzerà intorno ai 2,3 miliardi, ma con significative variazioni regionali, in quanto l'Africa orientale, meridionale, occidentale e centrale ospiteranno una crescente popolazione infantile, con sfide legate alle risorse e all'infrastruttura digitale. Dalla crisi climatica e ambientale, ne consegue che circa 1 miliardo di minorenni vivono in Paesi ad alto rischio climatico, dove l'inquinamento atmosferico, le ondate di calore, le inondazioni e le malattie trasmesse dalle zanzare minacciano la loro salute.

Gli eventi climatici estremi danneggiano l'istruzione, forzando la chiusura delle scuole e spingendo allo sfollamento. Le tecnologie emergenti, l'intelligenza artificiale, la neurotecnologia, le energie rinnovabili e le innovazioni nei vaccini possono migliorare la vita dei bambini, anche se il divario digitale è ancora marcato: il 95% delle persone nei Paesi ad alto reddito ha accesso a internet, rispetto al 26% nei Paesi a basso reddito.

UNICEF e il Wittgenstein Centre hanno prospettato diversi scenari basati su tendenze attuali: analizzando la sopravvivenza infantile e l'aspettativa di vita, emerge che il tasso di sopravvivenza neonatale salirà al 98%, e la probabilità di sopravvivere fino a 5 anni al 99,5%, l'aspettativa di vita aumenterà a 81 anni per le donne e 76 per gli uomini. L'esposizione ai rischi climatici, gli eventi estremi aumenteranno: avremo 8 volte più ondate di calore, 3,1 volte più inondazioni, 1,7 volte più incendi boschivi. Analizzando le condizioni socioeconomiche, emerge che il numero di minorenni nei Paesi a basso reddito raddoppierà, mentre il PIL pro capite crescerà in Asia e nel Pacifico. Riguardo all'istruzione, si evidenzia che il 95,7% dei minori di età completerà l'istruzione primaria e il 77% quella secondaria, anche se in Africa, saranno necessari 31 milioni di nuovi insegnanti per mantenere standard di qualità. Si ridurranno le disparità di genere nell'istruzione, ma l'Africa occidentale e centrale manterranno un divario dell'11% nel completamento dell'istruzione secondaria superiore. Il numero dei minorenni esposti a conflitti diminuirà a livello globale, ma aumenterà in Africa, entro il 2050, il 60% dei minori di età vivrà in aree urbane, con un aumento significativo in Africa occidentale e centrale.

Per garantire i diritti dei minorenni, UNICEF propone degli obiettivi prioritari quali: investire in istruzione, formazione degli insegnanti e servizi sanitari per l'infanzia; creare città a misura dei minorenni e migliorare i servizi nelle aree rurali; adattarsi alle crisi climatiche integrando la resilienza climatica nei piani di sviluppo, investire in energia rinnovabile e ridurre le emissioni del 43% entro il 2030. È inoltre necessario, garantire l'accesso sicuro alla tecnologia, espandendo la connettività digitale, migliorando la protezione *online* dei minorenni e sviluppando normative etiche per l'uso delle nuove tecnologie. SOWC 2024 rappresenta quindi un appello all'azione per tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di un mondo migliore per ogni minorenne.

Ambito nazionale

Caritas Italiana. (2024). Fili d'erba nelle crepe. Risposte di speranza: rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia 2024.

A cura di F. De Lauso e W. Nanni.
Teramo: Palumbi.

Download

<https://www.caritas.it/rapporto-poverta-2024-presentazione-a-roma-e-online-martedi-12-novembre/>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1468694868>

Il rapporto Caritas 2024 offre una fotografia dettagliata della povertà e dell'esclusione sociale in Italia; il titolo evoca la resilienza e la capacità di adattamento delle persone in difficoltà, che nonostante le avversità lottano per ricostruire le proprie vite. Nel testo sono analizzate le dinamiche della povertà, le sue cause profonde e le conseguenze sulla vita delle persone, con un'attenzione particolare alle nuove forme di vulnerabilità e alle sfide emergenti. Si sottolinea come la povertà in Italia sia un fenomeno complesso e multidimensionale, influenzato da fattori economici, sociali e culturali, disuguaglianze crescenti, precarietà del lavoro e i cambiamenti demografici hanno contribuito ad aggravare la situazione. La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto significativo, aumentando le disuguaglianze e colpendo soprattutto le categorie più vulnerabili. I dati aggiornati sulla povertà in Italia evidenziano un incremento: il 12% delle famiglie vive in una condizione di povertà assoluta, praticamente una persona su dieci.

La povertà colpisce in particolare le famiglie numerose, i giovani, gli immigrati e le persone con disabilità.

Il rapporto dedica spazio alle nuove forme di vulnerabilità, come la povertà energetica, la difficoltà ad accedere alle cure mediche, la mancanza di alloggio e l'isolamento sociale che si aggiungono a quelle tradizionali: la povertà minorile, la povertà che colpisce le persone anziane, le donne e gli immigrati, la povertà delle persone con disabilità che sono spesso più esposte a causa delle barriere architettoniche, della discriminazione e della mancanza di servizi adeguati. Le cause profonde della povertà derivano da una combinazione di fattori strutturali e individuali quali: la disoccupazione, la precarietà del lavoro, i bassi salari, la mancanza di politiche di sostegno adeguate e le disuguaglianze nel sistema fiscale, oltre alla mancanza di istruzione, alle difficoltà familiari e ai problemi di salute. La povertà può portare altresì a problemi di salute mentale, isolamento sociale, difficoltà scolastiche e lavorative, creando un circolo vizioso di esclusione e marginalizzazione.

Nel testo sono formulate, inoltre, una serie di proposte e raccomandazioni per contrastare la povertà e l'esclusione sociale in Italia: rafforzare le politiche di sostegno al reddito, promuovere l'accesso al lavoro di qualità, investire nell'istruzione e nella formazione, sostenere le famiglie e le persone in difficoltà, contrastare la discriminazione e promuovere l'inclusione sociale. Le nuove misure prevedono l'assegno di inclusione (ADI) e il supporto alla formazione e al lavoro (SFL) che tra il 2023 e il 2024 hanno sostituito il reddito di cittadinanza (RDC). L'ADI si rivolge ai nuclei con persone non occupabili (minorenni, disabili, anziani), mentre il SFL è per gli occupabili, individuati in base all'assenza di carichi di cura.

Durante il passaggio dal RDC all'ADI, la Caritas ha svolto un ruolo fondamentale, supportando le famiglie rimaste senza aiuto e offrendo assistenza pratica e orientamento.

Infine, il rapporto evidenzia come la Caritas, attraverso le sue numerose attività di ascolto, aiuto materiale, accompagnamento sociale e *advocacy*, rappresenti un punto di riferimento per coloro che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale e sottolinea, inoltre, la necessità di un impegno collettivo per costruire una società più giusta e inclusiva, dove nessuno sia lasciato indietro.

Ambito nazionale

Pricoco, Maria Francesca. (2024). Il sistema di tutela dei msna e il rischio di depotenziamento delle risposte.

Minori giustizia, n. 1, p. 27-41.

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1477724585>

Il sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia è un tema complesso e in continua evoluzione, che si intreccia con le dinamiche migratorie e le politiche sociali. L'articolo di Francesca Pricoco offre un'analisi approfondita delle sfide e delle criticità che caratterizzano questo sistema, con un *focus* particolare sul rischio di depotenziamento delle risposte. Nel corso degli anni, il quadro normativo italiano si è arricchito di diverse leggi e disposizioni volte a tutelare i MSNA, tra cui la legge 7 aprile 2017, n. 47 e la legge 1° dicembre 2023, n. 176, che hanno introdotto importanti novità in materia di identificazione, accoglienza e integrazione. Tuttavia, come sottolinea l'autrice, l'efficacia di queste norme è spesso messa a dura prova da una serie di criticità, tra cui la carenza di risorse, la difficoltà di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti e la complessità dei percorsi migratori, carenza di posti disponibili nelle strutture di accoglienza, con conseguenti problemi di sovraffollamento.

Di fronte a queste sfide, Pricoco offre una serie di proposte: sottolinea la necessità di investire maggiori risorse umane e finanziarie nel sistema di tutela per garantire un'adeguata presa in carico dei minorenni e per rafforzare le competenze degli operatori; evidenzia l'importanza di promuovere un coordinamento più efficace tra i diversi soggetti coinvolti, creando reti territoriali e la definendo protocolli operativi condivisi; sottolinea, infine, anche la necessità di superare un modello di accoglienza emergenziale, focalizzato sulla risposta immediata ai bisogni primari, per promuovere un'accoglienza integrata, orientata all'inclusione sociale e all'autonomia dei minorenni stranieri.

Ambito nazionale

Rozzi, Elena. (2024). L'accoglienza dei minori non accompagnati in Italia. Dalla Corte Edu alla Corte costituzionale?

Minori giustizia, n. 1, p. 61-73.

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1477742586>

Il presente articolo analizza il contesto normativo e le sfide legate alla protezione dei minorenni non accompagnati in Italia, rilevando la complessità della questione complessa nonché la sua grande rilevanza sociale e giuridica. In tre recenti sentenze, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per aver collocato alcuni minorenni stranieri non accompagnati (MSNA) in centri di accoglienza per adulti, in condizioni inumane e degradanti, con conseguente violazione dell'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. In Italia il collocamento di minorenni non accompagnati in strutture per adulti era vietato dalla normativa vigente, ma la recente legge 1° dicembre 2023, n. 176, stabilisce che i MSNA ultrasedicenni possono essere collocati in una sezione dedicata in centri governativi di accoglienza per adulti, *hotspot* e Centri di accoglienza per adulti (CAS) per adulti, qualora non ci siano posti disponibili in centri di prima accoglienza per minorenni, senza prevedere che debba essere evitata ogni forma di promiscuità con gli adulti.

Inoltre, anche se definita "provvisoria" l'accoglienza in strutture per adulti, può durare fino a 150 giorni e oltre. L'autrice evidenzia che la nuova legge viola l'art. 117, comma 1 della Costituzione, in quanto non risulta conforme ai diversi obblighi comunitari e internazionali e sottolinea, altresì, che i MSNA, oltre a essere collocati in strutture inadeguate, non sono iscritti a scuola né possono frequentare corsi in italiano, con conseguente impatto negativo sui percorsi di inclusione. Infine, Rozzi mette in risalto il ruolo centrale della magistratura minorile, in quanto il tribunale per i minorenni, che deve decidere nel procedimento relativo alla ratifica delle misure di accoglienza di cui all'art. 19, comma 5 d.lgs. n. 142 del 2015, può negare la ratifica e disporre il trasferimento del minorenne in un centro di accoglienza adeguato.

Ambito nazionale

Società italiana di medicina delle migrazioni. Gruppo di lavoro minori migranti. (2024). Le novità legislative in tema di accertamento dell'età dal punto di vista medico.

Minori giustizia, n. 1, p. 42-52.

Catalogo

[https://innocenti.on.worldcat.org/
oclc/1477725369](https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1477725369)

L'articolo analizza le recenti modifiche legislative riguardanti l'accertamento dell'età dei minorenni stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia, con un *focus* particolare sull'impatto di tali novità dal punto di vista medico.

L'accertamento dell'età è una procedura delicata e complessa che ha lo scopo di stabilire l'età del minorenne straniero arrivato sul territorio italiano, al fine di garantire la sua tutela e l'accesso ai servizi dedicati.

Il quadro normativo italiano in materia ha subito diverse evoluzioni e la legge 7 aprile 2017, n. 47, aveva stabilito che tale accertamento dovesse essere effettuato da un'équipe multidisciplinare, composta da operatori sociali, psicologi e medici, garantendo un approccio globale e rispettoso dei diritti dei minorenni. Recenti modifiche legislative, in particolare la legge 1° dicembre 2023, n. 176, hanno introdotto nuove modalità di accertamento dell'età che prevedono l'utilizzo di test medico-legali, come la radiografia del polso e la TAC dentaria.

Nel testo si sottolinea che l'utilizzo di test medico-legali può essere considerato inadeguato e potenzialmente dannoso per la salute dei minorenni e l'esposizione a radiazioni ionizzanti può comportare rischi per la salute a lungo termine. Nell'articolo vengono formulate proposte e raccomandazioni per tutelare la salute e il benessere dei MSNA: si chiede di evitare l'utilizzo di test medico-legali per l'accertamento dell'età privilegiando un approccio che tenga conto degli aspetti psicosociali e della storia personale del minorenne; si raccomanda la presenza di operatori sociali e psicologi nell'équipe multidisciplinare adeguatamente formati al fine di garantire un supporto adeguato, intercettando eventuali situazioni di disagio o traumi con un approccio competente e rispettoso dei loro diritti.

